

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2016.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto e scopo	3
Articolo 2 - Definizioni	4
Articolo 3 - Classificazione degli impianti sportivi	5
Articolo 5 - Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi	6
Articolo 6 - Soggetti assegnatari degli spazi	7
Articolo 7 - Procedura per le concessioni in uso	7
Articolo 8 - Tariffe	8
Articolo 9 - Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso	8
TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	9
CAPO I	9
Articolo 10 - Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica	9
CAPO II	10
Articolo 11 - Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica	10
Articolo 12 - Scelta dell'affidatario	12
Articolo 13 - Durata della concessione e obblighi del concessionario	13
Articolo 14 - Norme generali sulla manutenzione	13
Articolo 15 - Divieto di sub concessione	14
CAPO III - VIGILANZA, CONTROLLO E TARIFFE	14
Articolo 16 - Norme generali sulla vigilanza e sull'uso dell'impianto sportivo	14
Articolo 17 - Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni	14
Articolo 18 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali	15
TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI - ESCLUSIONI	15
Articolo 19 - Rinvii	15
Articolo 20 - Norme transitorie in materia di impianti sportivi	16
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI	16
Articolo 21 - Entrata in vigore	16
ALLEGATO A	17
ALLEGATO B	18

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo.

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità, in sintonia con il Libro Bianco dello Sport e le altre direttive della Comunità Europea.
2. Il Comune di BOSCO CHIESANUOVA riconosce lo sport come servizio sociale ed educativo ed intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.
3. Il Comune favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.
4. Il Comune favorisce inoltre la nascita e lo sviluppo di nuove discipline sportive in considerazione dell'alta finalità sociale e dell'interesse pubblico che esse rivestono.
5. Ai sensi dell'art. 90, comma 24, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.
6. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico, improntati alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa, volta a favorire e valorizzare la cultura dell'associazionismo che opera senza scopo di lucro nel settore dello sport, come previsto dallo Statuto comunale.
7. In relazione, alle finalità di cui al precedente comma, sono considerate prioritarie:
 - a) le attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b) le attività sportive di interesse pubblico, l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
8. La gestione degli impianti sportivi comunali, o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva.
9. L'Amministrazione Comunale persegue le seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
 - b) dare piena attuazione all'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
 - c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";

- d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
 - e) valorizzare l'impiantistica sportiva comunale attraverso la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria, adeguamento, migliorie degli impianti sportivi dati in concessione, anche attraverso l'azione dedicata al potenziamento e riqualificazione dell'impiantistica con il coinvolgimento delle realtà associative sportive.
10. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso dal Comune da soggetti terzi e, in particolare, ai sensi dell'art. 26 della Legge regionale del Veneto n. 8 dell'11 maggio 2015 deve rispettare i seguenti criteri minimi:
- a) garanzia della concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale del Veneto n. 8/2016 e degli articoli 10 e seguenti del presente regolamento, nonché garanzia, assicurata dalle disposizioni dello stesso regolamento secondo principi d'imparzialità ed obiettività, dell'uso degli impianti da parte dei soggetti di cui all'articolo 24 della Legge regionale del Veneto n. 8/2015, che ne facciano richiesta all'ente proprietario, compatibilmente con il contenuto della convenzione di cui all' articolo 27 della legge regionale del Veneto n. 8/2015 e degli articoli 10 e seguenti del presente regolamento e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;
 - b) adeguata valutazione dell'esperienza dell'affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato impianto, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, nonché dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
 - c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
 - d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
 - e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;
 - f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;
 - g) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull'impianto, ai sensi della lettera f). La qualità e la rilevanza economica degli investimenti costituiscono elementi di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo nonché ai fini della durata della proroga della gestione.

Articolo 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:
- a) per Comune il Comune di BOSCO CHIESANUOVA;
 - b) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato per lo svolgimento dell'attività sportiva;

- c) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;
- d) per attività scolastica, l'attività relativa ai gruppi scolastici suddivisi in classi di alunni delle scuole primarie e secondarie;
- e) per attività agonistica, l'attività sportiva praticata continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI finalizzata al risultato sportivo;
- f) per attività amatoriale, l'attività sportiva con finalità ricreative e di benessere;
- g) per attività didattica si intende l'insegnamento della disciplina sportiva con istruttore fino all'apprendimento delle nozioni di base;
- h) per attività dilettantistica, l'attività anche a livello agonistico svolta con atleti non professionisti;
- i) per concessione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza il mero utilizzo o la gestione e l'utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- j) per concedente, l'Amministrazione Comunale che consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
- k) per concessionario d'uso, il soggetto giuridico titolare di un diritto, di natura temporanea o continuativa, di utilizzo dell'impianto;
- l) per Piano di manutenzione, documento con cui vengono indicate le manutenzioni che verranno effettuate sull'impianto e la loro scansione temporale;
- m) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al concessionario gestore dell'impianto a fronte dell'utilizzo del medesimo.

Articolo 3 - Classificazione degli impianti sportivi.

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:
 - impianti sportivi a rilevanza economica;
 - impianti sportivi privi di rilevanza economica;
 - impianti sportivi di interesse scolastico.
2. Sono classificati come impianti sportivi a rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati senza alcun sostegno finanziario pubblico. Più precisamente per servizi a rilevanza economica si intendono quelli esercitati in settori economicamente competitivi, caratterizzati dal fatto che la libertà di iniziativa economica risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e connotati da un'effettiva potenzialità di reddito.
3. Sono classificati come impianti sportivi privi di rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione.
4. Sono classificati come impianti sportivi di interesse scolastico, al di fuori degli orari di utilizzo per le attività e i servizi scolastici, le seguenti strutture:
 - a) le palestre scolastiche;
 - b) il palazzetto dello sport;
 - c) altri spazi scolastici autorizzati.
5. Successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, la classificazione degli impianti sportivi sarà effettuata dalla giunta comunale.

6. La classificazione, di cui ai precedenti commi, per quanto riguarda gli impianti sportivi di nuova costruzione, nonché la modificazione della classificazione esistente, si effettuerà con deliberazione sempre della Giunta Comunale, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo.

Articolo 4 - Competenze.

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - a) la Giunta Comunale:
 - formula gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
 - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti;
 - classifica l'eventuale rilevanza economica, sulla base di apposita relazione redatta dall'Ufficio tecnico comunale, degli impianti comunali;
 - svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;
 - b) gli Uffici comunali competenti:
 - provvede all'organizzazione, alla programmazione e all'assegnazione degli spazi per le attività praticate negli impianti sportivi avendo particolarmente cura di soddisfare le domande dei cittadini che cercano nello sport una finalità ludica e ricreativa in forma associativa;
 - provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;
 - provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal Regolamento;

Articolo 5 - Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi.

1. Il Comune di Bosco Chiesanuova gestisce gli impianti di sua proprietà o ad esso affidati nei seguenti modi:
 - a) in forma diretta, anche in associazione con altri Enti pubblici, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire;
 - b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti a terzi. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi avverrà secondo la vigente normativa in via preferenziale ai soggetti di cui all'art. 90 della Legge 289/2002.
2. L'affidamento in concessione degli impianti non a rilevanza economica ai soggetti di cui al comma 25 dell'art. 90 della Legge 289/2002 potrà avvenire, ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale del Veneto n. 8/2015, in via diretta qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
 - a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
 - b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo;
3. Per ogni impianto sportivo dovranno essere garantiti l'accesso e l'uso per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute.
4. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti saranno determinate dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento.

5. L'Amministrazione Comunale potrà determinare una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate.

TITOLO II - AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI

CAPO I - DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI IN USO

Articolo 6 - Soggetti assegnatari degli spazi.

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali potranno essere concessi in uso ai seguenti soggetti:
 - a) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI;
 - b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - c) Associazioni sportive dilettantistiche;
 - d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
 - e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
 - f) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive nel caso in cui l'impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato.

Articolo 7 - Procedura per le concessioni in uso.

1. La procedura per richiedere le concessioni in uso degli impianti sportivi avrà inizio con la pubblicazione di apposito avviso a firma del Responsabile dell'Ufficio comunale competente.
2. Le domande di assegnazione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi da parte dei soggetti di cui al precedente articolo, verranno presentate al Comune. La domanda sarà effettuata su un modello unificato e secondo tempi e modalità disciplinati dall'Ufficio di cui sopra.
3. Le domande per uso continuativo dovranno pervenire all'Ufficio di cui al precedente comma 2 entro il 30 giugno di ciascun anno. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora di inizio, di fine dell'attività e le generalità del responsabile dell'attività stessa.
4. Alle società o alle associazioni che, alla scadenza di precedenti assegnazioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto, non potrà essere assegnato l'uso degli impianti:
 - a) fino a ottemperanza del debito, se la violazione riguarda il pagamento degli spazi;
 - b) per un periodo determinato in virtù della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare congiuntamente sanzioni pecuniarie previste nella convenzione d'uso.
5. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, saranno assegnati in uso annuale. Per annualità si intende l'anno sportivo. Gli impianti potranno essere, altresì, concessi per periodi inferiori e per un uso straordinario, se ciò è compatibile con la programmazione annuale. In ogni caso l'uso dell'impianto sarà regolato dagli allegati tecnici del presente Regolamento. L'uso straordinario degli impianti sportivi, dovrà essere autorizzato dal Comune.
6. Nell'assegnare gli spazi annualmente, si osserveranno i seguenti principi:
 - a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
 - b) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;

- c) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
 - d) valorizzare l'attività agonistica garantendo ai fruitori gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
 - e) garantire lo sviluppo dell'attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
 - f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
 - g) l'adeguatezza dell'impianto, in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
7. In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte:
- a) priorità alle società sportive di Bosco Chiesanuova rispetto a quelle fuori comune;
 - b) società o associazioni che garantiscano sull'impianto il maggior numero di praticanti;
 - c) attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
 - d) attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali);
8. La durata dell'assegnazione annuale avrà validità limitatamente alla stagione sportiva per cui è stata rilasciata se non altrimenti specificato nell'atto di assegnazione.
9. La domanda per l'uso temporaneo dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima della data richiesta.
10. Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con le programmazioni già avviate.
11. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta al Comune.
12. Il concessionario d'uso non potrà sub concedere l'uso dell'impianto assegnatogli.
13. Negli impianti sportivi la cui gestione è affidata al Comune, la convenzione per la concessione in uso temporaneo di cui al presente articolo sarà sottoscritta dal Responsabile del competente Ufficio comunale.
14. Negli impianti sportivi la cui gestione è affidata dal Comune a terzi mediante le diverse tipologie di concessione in gestione di cui al presente Regolamento, la convenzione per la concessione in uso temporaneo di cui al presente articolo è sottoscritta dal gestore in luogo del Comune. In tal caso il concessionario-gestore è tenuto ad applicare in modo esatto, efficace e diligente tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli ulteriori atti di disciplina del rapporto di concessione in uso temporaneo approvati.
15. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento l'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma da parte del gestore.

Articolo 8 – Tariffe.

La Giunta Comunale annualmente fisserà, prima o contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, l'importo delle tariffe da applicarsi.

Articolo 9 - Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso.

1. Le assegnazioni in uso degli impianti sportivi potranno essere sospese in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza e rilevanza sociale promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con le modalità previste dalla concessione in uso, senza

alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale o del concessionario. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.

2. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nella concessione d'uso, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione d'uso senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.
3. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
4. La decadenza delle concessioni in uso è dichiarata quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:
 - a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
 - b) abbiano violato le norme del presente Regolamento;
 - c) abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.
5. La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei punti da a) a d) del precedente comma 4 e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.
6. L'Ufficio procederà alla decadenza delle concessioni in uso dei soggetti utilizzatori in base alle condizioni sopra riportate.
7. Le assegnazioni in uso degli impianti sportivi potranno essere revocate senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale:
 - a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;
 - b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

CAPO I

Articolo 10 - Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica.

1. L'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, avverrà tramite affidamento diretto sulla base dell'art. 90, della Legge n. 289/2002, dell'art. 4, comma 7 della Legge 135/2012, nonché dell'art. 26, comma 2, della legge regionale del Veneto n. 8/2015, qualora ricorrano almeno uno dei seguenti presupposti:
 - a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
 - b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.Ai fini della verifica sul territorio comunale delle condizioni di cui alle lettere a) e b) si procederà con apposita indagine esplorativa.
2. La durata della concessione sarà di norma triennale (3 anni). Qualora sia prevista, sull'impianto, in sede di affidamento la realizzazione di interventi da eseguire totalmente o parzialmente a spese del concessionario, la concessione potrà avere una durata superiore a tre anni e fino ad un massimo di venti, commisurata alla qualità e rilevanza

economica del progetto, degli investimenti, nonché dei vantaggi economici che ne deriveranno allo stesso a seguito del miglioramento apportato all'impianto con ciò consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa.

3. Le modalità di gestione ed utilizzo dell'impianto saranno disciplinate da una convenzione contenente l'indicazione dei reciproci impegni e dovrà, in particolare, prevedere:
 - a) i criteri d'uso dell'impianto nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella legge regionale del Veneto n. 8/2015
 - b) le condizioni giuridiche ed economiche della gestione;
 - c) modalità e criteri per il monitoraggio dei costi e della conduzione dell'impianto.La convenzione dovrà essere improntata alle seguenti priorità:
 - a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
 - b) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.
4. Alla convenzione dovranno essere allegati il piano di utilizzo e il piano di conduzione, redatti secondo i seguenti contenuti:
 - a) il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto. Il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto;
 - b) il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.
5. Il concessionario è tenuto all'organizzazione delle attività nel rispetto dei vincoli tariffari eventualmente stabiliti dal Comune.
6. La concessione può riguardare uno o più impianti sportivi. L'approvazione dello schema di convenzione tra il Comune e l'affidatario spetterà alla Giunta Comunale qualora la concessione a terzi sia stata già prevista all'interno del Documento Unico di Programmazione. Negli altri casi, sarà approvata dal Consiglio Comunale.
7. La Giunta Comunale, o il Consiglio Comunale nei casi sopra indicati, approverà lo schema tipo di convenzione, nella forma di scrittura privata alla cui sottoscrizione provvederà il Responsabile del competente Ufficio comunale.

CAPO II

Articolo 11 - Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica.

1. La concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica, sarà rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
2. La concessione in gestione degli impianti sportivi sarà affidata, in via preferenziale, a:
 - a) società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali;
 - b) enti di promozione sportiva e società loro affiliate.
3. I soggetti suindicati dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) la società dovrà praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da concedere;
 - b) la società dovrà perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;

- c) la società non dovrà essere incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali.
4. L'affidamento dovrà avvenire previa attivazione di un'indagine esplorativa, a mezzo di pubblicazione di un avviso presso l'Albo pretorio e sul sito internet del Comune, per verificare se vi siano soggetti interessati. Ove vi sia più di un soggetto interessato, il Comune attiva, nel rispetto della vigente normativa, idonea procedura selettiva valutando i valori qualitativi del soggetto e sulla base di criteri in seguito specificati per la scelta dell'affidatario:
- a) garanzia della concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 27 della legge regionale Veneto n. 8/2015, nonché garanzia, assicurata dalle disposizioni dello stesso regolamento secondo principi d'imparzialità ed obiettività, dell'uso degli impianti da parte dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 3 della legge regionale Veneto n. 8/2015, che ne facciano richiesta all'ente proprietario, compatibilmente con il contenuto della convenzione di cui all'articolo 27 della predetta legge regionale Veneto e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;
 - b) adeguata valutazione dell'esperienza dell'affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato l'impianto, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, nonché dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
 - c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
 - d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
 - e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;
 - f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;
 - g) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull'impianto, ai sensi della precedente lettera f). La qualità e la rilevanza economica degli investimenti costituiscono elementi di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo nonché ai fini della durata della proroga della gestione.
5. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:
- a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
 - b) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
 - c) la riserva per attività sportive agonistiche che hanno specifiche esigenze connesse all'impianto in concessione nonché particolari esigenze specifiche (per attrezzature, orari o spazi) connesse al progetto sportivo proprio;
 - d) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi, salvo che sia diversamente stabilito all'interno della convenzione regolante i rapporti tra il Comune e l'affidatario;

- e) la spettanza delle spese relative alla ordinaria manutenzione;
 - f) le modalità di svolgimento delle eventuali attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.
6. La Giunta Comunale o il Consiglio Comunale, qualora la concessione a terzi non sia stata prevista nel Documento Unico di Programmazione, approva lo schema tipo di convenzione. Una volta approvato esso sarà poi sottoscritto dal Responsabile del competente Ufficio comunale e il suddetto schema provvederà a definire, in particolare:
- a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
 - b) la durata della concessione;
 - c) l'attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
 - d) l'applicazione e riscossione delle eventuali tariffe;
 - e) la manutenzione ordinaria e cura dell'impianto;
 - f) l'obbligo per il concessionario di redigere annualmente un rendiconto economico finanziario della gestione;
7. Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

Articolo 12 - Scelta dell'affidatario

1. La valutazione dei valori qualitativi del soggetto e del progetto avverrà sulla base dei seguenti criteri:
- a) Esperienza gestionale in genere, nell'attività relativa alla disciplina sportiva inerente l'impianto da assegnare e la natura dilettantistica e volontaria del soggetto. L'esperienza gestionale potrà non essere riconosciuta – con giustificata motivazione – qualora siano emersi nel corso degli anni, in modo inequivocabile e documentato, aspetti negativi nella gestione degli impianti sportivi, nella conduzione dell'attività sportiva e accumulazione di consistenti debiti, per almeno un biennio, nei confronti del Comune. Non è preclusa la possibilità di affidare più impianti sportivi al medesimo soggetto, anche già concessionario di altri impianti, qualora lo stesso soggetto abbia dimostrato negli anni, di essere gestore attento, capace ed affidabile.
 - b) Esperienza acquisita nella promozione dell'attività sportiva nel settore giovanile.
 - c) Proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso l'impianto, riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai soggetti segnalati dai servizi sociali, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell'impianto, compreso l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l'attività sportiva.
 - d) Organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale e scientifica degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, tenuto conto del trattamento giuridico economico previdenziale e assicurativo.
 - e) Qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di miglioramento dell'impianto e al programma temporale di manutenzione. Tali interventi dovranno essere descritti accuratamente in apposita relazione sottoscritta da un tecnico abilitato in cui sia indicata anche la loro quantificazione economica e la tempistica per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere. Il punteggio potrà essere attribuito solo in presenza di impegno formale da parte del legale rappresentante della società – da riportare nella convenzione – a garanzia della loro esecuzione, qualunque sia l'importo complessivo degli interventi. In caso di inadempimento agli obblighi rilevanti

per il concessionario, per la non esecuzione degli interventi in questione, la convenzione viene risolta per inadempimento.

Articolo 13 - Durata della concessione e obblighi del concessionario

1. La durata della concessione sarà di norma triennale (3 anni). Qualora sia prevista, sull'impianto, in sede di affidamento la realizzazione di interventi da eseguire totalmente o parzialmente a spese del concessionario, la concessione potrà avere una durata superiore a tre anni e fino ad un massimo di venti, commisurata alla qualità e rilevanza economica del progetto, degli investimenti, nonché dei vantaggi economici che ne deriveranno allo stesso a seguito del miglioramento apportato all'impianto con ciò consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa.

2. Qualora gli interventi di cui al precedente comma prevedano la partecipazione economica da parte di associazioni sportive dilettantistiche o altri soggetti di cui al comma 25, dell'art. 90 della Legge 289/2002, la Giunta Comunale fissa specifici indirizzi volti a regolamentare l'utilizzo degli spazi a seguito della realizzazione degli interventi, al fine di pervenire congiuntamente alla sottoscrizione di convenzione per la concessione in uso degli spazi per una durata continuativa superiore all'anno, rapportata all'entità della partecipazione economica.

3. Al concessionario spetterà:

- a) l'introito di eventuali tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte dei concessionari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti, salvo che l'ente non abbia disposto nella convenzione la concessione a titolo gratuito;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione;
- c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro, se presenti all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione;
- e) lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, in condivisione con l'eventuale concessionario in uso degli impianti, se previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione, nel rispetto della normativa vigente;
- f) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.

Articolo 14 - Norme generali sulla manutenzione

1. L'impianto sportivo verrà accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo saranno a carico del concessionario, secondo le modalità e le caratteristiche definite nell'allegato A al presente Regolamento (Norme sulla manutenzione), di cui costituisce parte integrante, formale e sostanziale.
3. Saranno a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.
4. Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dall'Ufficio Tecnico competente del

Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.

5. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.
6. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Le convenzioni dovranno contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

Articolo 15 - Divieto di sub concessione

1. È fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa.
2. I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio tecnico.
3. Per l'eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo, occorre un espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

CAPO III - VIGILANZA, CONTROLLO E TARIFFE

Articolo 16 - Norme generali sulla vigilanza e sull'uso dell'impianto sportivo.

1. Il concessionario in uso e il concessionario sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente Regolamento:
 - a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
 - b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.
2. Il Comune, attraverso l'ufficio tecnico, l'ufficio scuola-sport- manifestazioni, e l'eventuale concessionario della gestione, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari in uso e sui concessionari della gestione.

Articolo 17 - Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni.

1. Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la variazione dell'uso dell'impianto rispetto all'originaria destinazione d'uso, mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, mancata effettuazione servizio di pulizia, mancato rispetto della custodia, mancato rispetto nell'applicazione delle tariffe, mancata esposizione tariffe, mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti, mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva, l'Amministrazione Comunale provvederà all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 689/81 e del D.Lgs. 267/2000, art. 7 bis, c.1 commisurate alla gravità delle inadempienze stesse.

2. Il Comune dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:
 - a) i pagamenti delle utenze (rimborsi o canoni) sono effettuati con ritardi superiori ai 12 mesi ed in assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia;
 - b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - c) la manutenzione ordinaria non è effettuata con tempestività nel rispetto delle tempistiche indicate dal concessionario e possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
 - d) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.
3. Il Comune revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, quando:
 - a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
 - b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
4. I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione o di revoca potranno essere esclusi dalla successiva procedura per l'assegnazione di impianti.

Articolo 18 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento delle tariffe eventualmente stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI - ESCLUSIONI

Articolo 19 - Rinvii.

1. Per quanto non previsto nella presente Sezione del Regolamento si rinvia:
 - a) per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici alle Leggi 04/08/1977, n. 517 e s.m.i. e 11/01/1996, n. 23, D.P.R. 567 del 10/10/1996 e art. 90, comma 26 della L. 289 del 27/12/2001;
 - b) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla Legge del 23/03/1981, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 90 Legge 289/2002 relativo alle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica e s.m.i;
 - c) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;
 - d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva;
 - e) per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente;

- f) per le regole per l'uso e per l'accesso agli impianti sportivi si rimanda al disciplinare riportato nell'Allegato B al presente Regolamento.

Articolo 20 - Norme transitorie in materia di impianti sportivi

1. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite e sino alla loro scadenza.
2. Il vigente sistema tariffario degli impianti sportivi conserva la sua efficacia fino all'approvazione di un nuovo sistema tariffario con apposita deliberazione dell'Amministrazione Comunale da adottarsi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente Regolamento.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

1. In caso di contrasto tra le norme del presente Regolamento con quelle di altri regolamenti in materia di gestione di immobili di proprietà comunale, prevalgono quelle contenute nel presente testo regolamentare.

ALLEGATO A

NORME SULLA MANUTENZIONE

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato.

Gli interventi più significativi di ordinaria manutenzione, a carico del concessionario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono di seguito descritti:

- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni;
- c) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- d) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- e) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, etc.;
- f) manutenzione ordinaria del verde, esclusa la potatura degli alberi ad alto fusto che rimane a carico dell'Amministrazione Comunale;
- g) espurghi e pulizia periodica dei pozzetti;
- h) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- i) manutenzione ordinaria dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.;
- j) manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali in genere;
- k) manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento;
- l) manutenzione ordinaria degli impianti di trattamento acqua;
- m) pagamento degli oneri riguardanti il funzionamento dell'impianto, quali gli importi necessari per garantire il mantenimento dell'omologazione degli spazi di attività sportiva da parte delle federazioni.

Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al concessionario.

ALLEGATO B

NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

A) Utilizzo ed accesso

1. Gli spazi devono essere usati esclusivamente dai soggetti titolari delle concessioni e non possono essere utilizzati in modo contrario ai fini propri di una struttura pubblica destinata a scopi formativi, educativi e sportivi.
2. I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura.
3. E' vietato sub concedere a chiunque ed a qualsiasi titolo la gestione dell'impianto; la sub concessione comporta la decadenza dall'assegnazione dello spazio;
4. Per i minori, i gruppi scolastici, ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un Dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti. A richiesta della Direzione dell'impianto, i Dirigenti delle Società sportive e gli atleti dovranno esibire i propri documenti di identificazione.
5. In relazione al tipo di pavimentazione dell'impianto è consentito l'accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e comunque gli atleti in campo dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti.
6. E' vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto. In caso di danni all'impianto o alle attrezzature, gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento, in difetto, sarà loro vietato l'ingresso. Qualora non sia accertato l'autore del danno, ne risponderà il presidente/legale rappresentante della Società sportiva e/o dell'ente presente nell'impianto nel momento del danneggiamento.
7. I frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati.
8. L'uso delle docce calde è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato in tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi spreco di combustibile e di energia elettrica.
9. Gli utenti sono tenuti ad osservare gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.
10. Ai frequentatori degli impianti con eventuali altri locali attinenti è fatto divieto di accedere ai locali non di pertinenza sportiva.
11. E' vietato fumare in ogni luogo chiuso degli impianti sportivi.
12. E' vietato l'accesso agli animali di qualsiasi specie.
13. E' vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.
14. Ad esclusione degli impianti sportivi dotati di apposito parcheggio per gli utenti e/o portatori di handicap, è vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo.
15. Il concessionario si riserva il diritto di allontanare o inibire l'accesso agli impianti di chiunque (frequentatori, atleti, allenatori) tenga comportamenti scorretti, lesivi in qualsiasi modo dell'ordine e del buon funzionamento del complesso.

B) Impianti e attrezzature

1. Le Società/Associazioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti nell'impianto. Per incontri e manifestazioni che richiedano l'installazione di particolari impianti od attrezzi, le società utilizzatrici dovranno provvedere a propria cura e spese, e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.
2. I relativi montaggi e smontaggi delle suddette attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima ed immediatamente dopo l'attività e/o manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività e/o manifestazioni che la precedono o la seguono.
3. Le attrezzature e qualsiasi altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli atleti e di proprietà degli stessi o della società concessionaria, non possono essere depositati o comunque lasciati neanche temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti ed alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione, salva la possibilità di deposito negli appositi spazi a magazzino ricavati sotto le gradinate, previo accordo con il Gestore dell'impianto. L'Amministrazione pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che la non osservanza della suddetta regola possa determinare.
4. Deve essere verificato annualmente e verbalizzato in contraddittorio tra le parti lo stato di fatto in cui si trova l'impianto prima e dopo l'assegnazione in uso.